

Aeroporto di Milano MALPENSA

ORDINANZA N.7 /2013

ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL' AREA A PERMANENZA LIMITATA (ZTC) AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 22 MARZO 2012 N. 33, PRESSO IL TERMINAL 1 DELL'AEROPORTO DI MILANO MALPENSA

**IL DIRIGENTE DELL'E.N.A.C
COMPETENTE PER LA CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI MILANO MALPENSA**

CONSIDERATO che le aree aperte alla circolazione stradale del terminal 1 di dell'aeroporto di Malpensa sono interessate da intensi flussi di traffico veicolare sia privato che professionale;

CONSIDERATO che a decorrere dall'entrata in funzione del terminal 1 di Malpensa sono stati apportati numerosi adeguamenti all'assetto viabilistico delle suddette aree, alla disciplina della circolazione dei veicoli nonché degli spazi adibiti alla sosta degli stessi, al fine conseguire sempre crescenti livelli di sicurezza stradale e nel contempo una maggior efficienza delle suddette aree land side;

CONSTATATO che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di accessibilità all'aeroporto, di fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata e alla sosta dei veicoli possono essere utilmente e meglio conseguiti con il ricorso alla tecnologia applicata al governo dei flussi di traffico veicolare in ingresso e in uscita dall'aeroporto;

TENUTO CONTO che il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato – in base al codice della navigazione – il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

CONSIDERATO che tra le funzioni affidate al gestore assume fondamentale rilievo quello di assicurare la sicurezza, l'efficienza e l'operatività nelle aree land side e quindi una circolazione snella, ordinata e sicura;

VISTO che con la legge 22 marzo 2012 n. 33 è stata introdotta la possibilità di istituire anche nei sedimi aeroportuali corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza dei veicoli, previa emanazione di apposita Ordinanza delle Direzioni Aeroportuali competenti per territorio ed installazione in loco di apposita segnaletica;

VISTO che l'art. 1, c. 2 della predetta legge prevede che il controllo dell'accesso e tempo di permanenza nelle suddette aree possa essere effettuato anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti;

VISTA la propria comunicazione prot. ENAC –CMM 27/5/2013 – 0062791 – P con la quale si chiede al gestore aeroportuale SEA s.p.a. di adottare idonee misure per salvaguardare la sicurezza e migliorare l'accessibilità, nonché la fruibilità delle aree land side del terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, predisponendo tutti gli atti ed interventi necessari alla realizzazione della nuova disciplina della circolazione introdotta con la citata Legge n. 33/2012 ed assumendo i relativi oneri;

VISTO che SEA s.p.a. , a seguito della predetta richiesta della Direzione Aeroportuale e della pubblicazione della Legge 33/2012 'Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali' ha operato scelte per regolamentare e suddividere i flussi veicolari, nelle aree prospicienti l'aerostazione passeggeri a Malpensa Terminal 1 ed ha progettato e realizzato i necessari interventi utili all'istituzione della suddetta disciplina della circolazione in ambito aeroportuale mediante sistema di gestione a Traffico Controllato (o ZTC);

RILEVATO che la Società di gestione aeroportuale, allo scopo sopra indicato

- ha acquisito, per mettere a completa disposizione del Comando Polizia Locale dell'Unione Lombarda dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, competente per territorio sul sedime aeroportuale del terminal 1, idonee apparecchiature e dispositivi che saranno gestiti direttamente dal personale appartenente al suddetto Comando di P.L.;
- ha installato ai varchi di ingresso ed uscita, la segnaletica nonché gli orologi specificamente previsti ed indicati nel manuale di configurazione ed uso del sistema "PA – ZTC" che sono stati verificati congiuntamente dai tecnici di SEA s.p.a. e del Comando P.L. operante, presso gli Uffici centrali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 2 luglio 2013;
- ha ulteriormente integrato la segnaletica con cartellonistica informativa;
- ha razionalizzato, ai fini di una diversa assegnazione e gestione, gli spazi destinati agli operatori aeroportuali quali Taxi, autovetture e autobus NCC, autobus Trasporto pubblico locale e "navette" al servizio delle attività esterne di parcheggio e autorimessa, o di strutture ricettive;

PRESO ATTO che i citati dispositivi e apparecchiature acquisiti dalla Società di gestione aeroportuale, costituenti il sistema denominato "PA –ZTC" dotato di

omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2906 del 28/5/2013, controllano il tempo massimo di permanenza consentito ai veicoli, nelle corsie o aree degli aeroporti e rilevano in automatico le infrazioni qualora venga superato dai veicoli in transito o in fermata, il predetto lasso di tempo;

RAVVISATA la necessità di dar corso dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza e per 60 giorni, ad una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego riferite al terminal 1 di Malpensa attualmente con esclusivo riferimento al piano arrivi e al piano -1 denominato "hotel Sheraton", in conformità alla previsione di cui all'art. 1 del citato decreto di omologazione;

RITENUTO di stabilire, in via sperimentale, in 10 (dieci) minuti il tempo massimo consentito ai veicoli, per percorrere il piano arrivi oppure il piano -1 detto "dell'hotel Sheraton" del terminal 1 di Malpensa, ad eccezione di quei veicoli che entro il predetto lasso di tempo accederanno ad una delle aree a parcheggio messe a disposizione dal gestore aeroportuale, all'uscita delle quali gli utenti disporranno nuovamente e per intero del suddetto tempo di 10 minuti;

VISTA l' allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nella quale si stabilisce la disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli e si individuano i varchi di ingresso e uscita dell'area, nonché quelli intermedi di ingresso e uscita dai parcheggi, relativamente al piano arrivi e al piano -1 "detto hotel Sheraton" del terminal 1 dello scalo di Malpensa, con la relativa segnaletica e orologi, all'interno della quale il tempo massimo di permanenza dei veicoli è limitato a 10 (dieci) minuti, con le modalità sopra indicate;

VISTA la legge 22 marzo 2012 n. 33;

VISTI gli artt. 698, 702, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;

VISTI gli artt. 5, 6 e 45 del D. l.gs n. 285/92 – Codice della Strada, nonché l'art. 192 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 – regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada;

VISTO il Decreto di Omologazione n. 2906 del 28/5/2013;

VISTO il manuale di configurazione ed uso del sistema denominato "PA -ZTC";

VISTA l'Ordinanza n. 4/2013 del 13/8/2013 che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali interne aperte all'uso pubblico;

ORDINA

ART. 1

l'istituzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L. 22 marzo 2012 n. 33, dell'area a permanenza limitata (denominata ZTC) presso il piano arrivi e il piano -1 "detto hotel Sheraton" del terminal 1 dello scalo di Malpensa, a decorrere dal 15 novembre p.v. e per 60 giorni, così come rappresentata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante sostanziale della presente ordinanza;

ART. 2

l'istituzione dell'area di cui al punto 1 costituisce esclusivamente fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego riferite al terminal 1 di Malpensa con esclusivo riferimento al piano arrivi e al piano -1 denominato "hotel Sheraton", in conformità alla previsione di cui all'art. 1 del citato decreto di omologazione;

ART. 3

di stabilire, a titolo sperimentale ed ai fini della validazione del sistema, che l'accesso e la permanenza nell'area di cui al precedente punto 1, da parte dei veicoli, sia consentita per 10 (dieci) minuti;

ART. 4

di stabilire, altresì, che entro il tempo di 10 minuti, i veicoli possano percorrere, eventualmente fermarsi per operazioni di carico e scarico passeggeri nelle apposite aree ed uscire dalla suddetta ZTC, ad eccezione di quei veicoli che entro il predetto lasso di tempo accederanno ad una delle aree a parcheggio, messe a disposizione dal gestore aeroportuale, all'uscita delle quali gli utenti disporranno nuovamente e per intero del suddetto tempo di 10 minuti;

Art. 5

L'accesso e il tempo di permanenza nell'area di cui al punto 1 consentito ai veicoli sono controllati da apposito sistema, denominato "PA -ZTC" dotato di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2906 del 28/5/2013 che, in caso di superamento del tempo consentito rileva, altresì, in automatico le infrazioni e che, terminata la presente fase di validazione, entrerà nella disponibilità esclusiva del Comando di Polizia Locale competente per territorio;

ART. 6

nella presente fase di validazione il rilevamento delle sanzioni indicato al precedente art. 5, avrà esclusivamente le finalità sperimentali indicate dal punto 1 del citato decreto di omologazione e non potrà in alcun modo dare luogo ad accertamenti di violazioni e applicazioni di sanzioni previste dalla legge n. 33/ 2012;

ART. 7

la delimitazione dell'area di cui al precedente punto 1 e la relativa regolamentazione della circolazione sono rese note al pubblico mediante installazione di apposita segnaletica stradale individuata nel manuale di configurazione ed uso del sistema "PA - ZTC", nonché da ulteriori pannelli informativi installati in loco e con tutti gli idonei mezzi di comunicazione e divulgazione;

Art. 8

l'istituzione della disciplina della circolazione di veicoli e persone in tutto il piano arrivi e al piano -1 denominato "hotel Sheraton" è stabilita con l'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Art. 9

Le violazioni alla predetta disciplina sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada;

Art. 10

La presente Ordinanza entra in vigore il 15 novembre p.v., abrogando eventuali precedenti disposizioni in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione

Malpensa, 8 novembre 2013

IL DIRETTORE
Dott. Massimo BITTO

